



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 13 del 18/03/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
DIREZIONE	DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZI TECNICI - SERVIZI AMBIENTALI		
SERVIZIO/UFFICIO	SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO		
DETERMINAZIONE N°	73	Data numerazione	22/01/2026
Oggetto:	PNRR M1C1I1.3.1 Affidamento diretto, mediante la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., del servizio di "Verifica strade e numeri civici del Comune e Sviluppo Software client di interoperabilità con il servizio ANNCSU" all'impresa Maggioli S.p.A. (CUP) B51J25004180006 – CIG: BA0D67F687		

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- nel mese di maggio 2025, sulla piattaforma PA Digitale, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Dati e Interoperabilità” – Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”, relativo all'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane relativo all'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU), finanziato dall'Unione Europea e finalizzato alla realizzazione e alla piena operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), quale strumento strategico per la digitalizzazione e l'interoperabilità dei dati pubblici tra amministrazioni centrali e locali;
- la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), costituisce lo strumento previsto dall'articolo 50-ter, comma 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD), che ne prevede l'utilizzo da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di favorire la conoscenza, la valorizzazione e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati con i soggetti legittimati all'accesso, in attuazione dell'articolo 50 del medesimo decreto e del principio del Once Only, volto alla semplificazione degli adempimenti per cittadini e imprese;
- la PDND si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rappresentando l'infrastruttura tecnologica abilitante l'interoperabilità tra i sistemi informativi e le banche dati delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici;
- l'accesso e l'utilizzo della PDND avvengono mediante l'implementazione di API (Application Programming Interface), intese come insiemi di procedure, funzionalità e operazioni messe a disposizione degli sviluppatori, generalmente organizzate in strumenti specifici per l'esecuzione di determinati compiti.

PRESO ATTO che:

- il comune di Segrate con prot. n. 36442 del 08.09.2025 ha presentato la sua candidatura per la partecipazione al finanziamento di cui all'oggetto, dichiarando sotto propria responsabilità che:
 - il progetto è definito in coerenza degli obiettivi dei progetti con i target e milestones previsti dal PNRR;
 - che il progetto presentato non è finanziato da altri fondi pubblici nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/24;



- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), attraverso l’applicazione delle linee guida riportate all’Allegato 4 dell’Avviso;
- con prot. n. 40067 del 01.10.2025, il comune è stato ammesso al finanziamento ed è quindi stato staccato il relativo CUP B51J25004180006;
- con prot. n. 49121 del 27.11.2025 è stato assegnato al comune di Segrate un finanziamento per un importo di 9.506,14 € concedendo 60 giorni di tempo per l’ingaggio al fornitore;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di “Verifica strade e numeri civici del Comune e Sviluppo Software client di interoperabilità con il servizio ANNCSU” per garantire l’interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

CONSIDERATO CHE il gestionale operativo in uso presso l’Ufficio Sviluppo del Territorio è Sicraweb Evo, fornito dalla società Maggioli S.p.A., e che pertanto il suddetto servizio deve essere integrato nel medesimo gestionale al fine di assicurarne il corretto funzionamento e la piena operatività;

DATO ATTO che:

- non si rileva, allo stato attuale, una soluzione alternativa ragionevole percorribile, perché il necessario cambio del fornitore obbligherebbe l’Amministrazione ad acquistare nuove procedure il cui impiego e il cui impianto comporterebbero incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate, risultando oltremodo antieconomico e non permettendo il rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali target del Piano;
- si rende pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla società Maggioli S.p.A., al fine di integrare la funzionalità di interoperabilità dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU) nel gestionale attualmente in uso presso l’ufficio;

VISTO l’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*”, secondo cui le stazioni appaltanti procedono “*all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

ACCERTATO che non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che il Comune di Segrate è in possesso di qualificazione di terzo livello (SF1) per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 63 e dell’Allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO l’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “*In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;

VISTO l’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*”;

VISTO, altresì, il comma 3 del succitato articolo, secondo cui “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da*



soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, come modificata dalle leggi 94/2012, 135/2012, 228/2012, 114/2014, 208/2015, 10/2016), tramite la propria centrale di committenza regionale, ora ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, soggetto aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate), ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

VISTO l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che fa salvi “*gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”;

VISTO il testo vigente dell’art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006 e s.m.i., che così prescrive: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip/ARIA Lombardia né accordi quadro Consip/ARIA Lombardia relativi al servizio in questione, ai fini della comprova del rispetto dei “parametri di prezzo-qualità” (ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 296/2006 e dell’art. 2, comma 225, secondo periodo, della legge 191/2009);

CONSIDERATO che, sulla base dell’attività oggetto dell’appalto, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV) è la seguente: **72300000-8 Servizi di elaborazione dati**;

DATO ATTO che al personale dipendente impiegato nell’appalto è applicabile il seguente contratto collettivo nazionale: **Grafici Industria non Confapi**;

DATO ATTO che, nel rispetto della normativa sopra citata, la procedura per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto è stata espletata tramite la piattaforma telematica di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A., ID procedura n. **212946028**;

VISTA la richiesta di preventivo e i relativi allegati, nonché il Capitolato Tecnico, agli atti (documenti caricati sulla piattaforma Sintel);

VISTO il preventivo presentato dall’operatore Maggioli S.p.A., con sede legale via del Carpino n. 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), che ha offerto un prezzo pari a **6.000,00 €** (IVA esclusa);

VISTO l’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “*in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte*”;

CONSIDERATO che non viene richiesta la garanzia definitiva visto l’importo esiguo;

RITENUTO, pertanto, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva di cui all’art 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- l'offerta presentata risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- il prezzo offerto è ritenuto congruo in rapporto alla qualità della prestazione, anche tenuto conto dei preventivi alternativi pervenuti tramite PEC;
- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali richiesti, nonché di comprovata esperienza nel settore dello sviluppo software e dell'adeguamento di sistemi gestionali, avendo operato da diversi anni in favore di enti pubblici nella fornitura di soluzioni informatiche idonee a garantire una gestione efficiente delle pratiche e delle istruttorie, nel rispetto delle normative vigenti;

CONSIDERATO che non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze;

CONSIDERATO che, per il tipo e le caratteristiche della fornitura, non è funzionale la suddivisione in lotti;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, secondo cui *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui *“quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*;

DATO ATTO che l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Allegato 1”), agli atti;

ACCERTATO CHE sono state preventivamente acquisite e poste agli atti le dichiarazioni di inesistenza di situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, per la presente procedura e con i titolari effettivi dell'affidatario da parte del RUP;

DATO ATTO che l'operatore si impegna al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivi provvedimenti attuativi;

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura di cui all'oggetto sotto condizione risolutiva, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati;

DATO ATTO che per la fornitura di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. **BA0D67F687**;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Annapaola De Lotto Dirigente della Direzione Sviluppo del territorio, Servizi tecnici, Servizi ambientali;



RITENUTO, quindi di dar corso all'affidamento in oggetto, a favore dell' operatore economico e per l'importo come di seguito specificato:

Fornitore	PI	Imponibile	Importo IVA	Importo Totale
MAGGIOLI SPA	02066400405	6.000,00 €	1.320,00 €	7.320,00 €

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento del servizio a cui sono stati attribuiti i seguenti codici:

Fornitore	Importo	CIG	CUP
MAGGIOLI SPA	7.320,00 €	BA0D67F687	B51J25004180006

VISTI:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2025 ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- Deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 18/12/2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi allegati";
- Delibera di Giunta comunale n. 176 del 18/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 - Parte Finanziaria";

RITENUTO di nominare il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;

DETERMINA

- 1) di affidare la fornitura del servizio di "Verifica strade e numeri civici del Comune e Sviluppo Software client di interoperabilità con il servizio ANNCSU" all'impresa Maggioli, con sede legale in via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), cap 47822; P.IVA: 02066400405; codice fiscale: 06188330150 verso corrispettivo di **€ 6.000,00** + IVA 22% (pari a euro 1.320,00 per un importo totale di euro **7.320,00**, sotto condizione risolutiva, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati;



Fornitore	Importo	CIG	CUP
MAGGIOLI SPA	7.320,00 €	BA0D67F687	B51J25004180006

2) di impegnare la somma complessiva di 7.320,00 € e di imputare la spesa, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue:

Missione	Programma	Piano Fin. V Livello	Capitolo	Importo	Esercizio Esigibilità
08	01	U.1.03.02.19.999	27103122	7.320,00 €	2026

- 3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, della Legge n. 241/1990, di nominare Responsabile del Procedimento in oggetto lo Specialista CERIZZA CARLO, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione dei provvedimenti finali che restano in capo al sottoscritto Dirigente;
- 4) di dare atto che per il servizio/la fornitura di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. BA0D67F687;
- 5) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Annapaola De Lotto, Dirigente della Direzione Sviluppo del territorio, Servizi tecnici, Servizi Ambientali;
- 6) di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- 7) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- 8) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- 9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Segrate

- 10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE

--